

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1880

colo 141 della legge sul reclutamento nel senso che io ho proposto, ciononostante credo opportuno di far notare che dalla statistica annuale delle rafferme dei carabinieri risulta che pochi sono i carabinieri che prendono una seconda rafferma, ossia, secondo lo attuale sistema del servizio dei carabinieri, all'undecimo anno se ne vanno per potere avere in mano le lire 2400, frutto della loro rafferma. Invece, se ai carabinieri si accordassero le 2400 lire appena terminata la loro rafferma, è naturale che molti prenderebbero una seconda rafferma, impiegando le lire 2400 per uso particolare, e per sistemare le cose di famiglia.

Economicamente sarebbe vantaggioso per la Cassa militare, perchè invece di dare per vari anni 150 lire che capitalizzate verrebbero a fare 3000 lire, darebbe soltanto 2400 lire rispondente a lire 120, e così la Cassa militare avrebbe un vantaggio, se non grande pure di qualche entità, mentre la posizione dei carabinieri sarebbe migliorata. Ammesso che la ferma di cinque anni sia troppo breve, noi dobbiamo cercare tutti i mezzi per portarla ad 11 a 14 e meglio ancora a 17 anni. Così avremo un miglior servizio di pubblica sicurezza. Quindi sia per far rimanere il più possibile sotto le armi i carabinieri, sia per avvantaggiare la Cassa militare, prego l'onorevole presidente di porre ai voti la mia proposta e prego la Camera di accettarla, non ostante le buone promesse del Ministero della guerra e della Commissione che in sostanza si riducono a trattar la questione in altra legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Serafini.

« Alla fine di ogni rafferma potranno ricevere il capitale, a termine dell'articolo 141 della legge sul reclutamento. »

Quest'emendamento sviluppato dall'onorevole Serafini non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Onorevoli colleghi li prego di far silenzio.

Vi è un altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Corvetto.

CORVETTO. Non è un emendamento: è un'aggiunta.

PRESIDENTE. Emendamento aggiuntivo o aggiunta è la stessa cosa, onorevole Corvetto. Ne do lettura:

« Quelli arruolati anteriormente al 1880, potranno, se sott'ufficiali, essere ammessi alla quarta rafferma a senso del capoverso *a* dell'articolo 2 della legge sulle rafferme con premio in data 23 giugno 1874. »

Il ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Non posso accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

LA PORTA, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dall'onorevole Corvetto, non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione; domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata do facoltà all'onorevole Corvetto di svilupparla.

CORVETTO. La legge sulle rafferme con premio nel suo articolo 2 dice: « Purchè si mantengano nelle condizioni d'età, condotta ed istruzione, di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

« a) Sino a quattro successive rafferme con premio i sott'ufficiali dei carabinieri reali. »

Ora sono in servizio nell'arma dei carabinieri reali 400 sott'ufficiali, i quali hanno la seconda rafferma, ed hanno preso tanto la prima quanto la seconda rafferma, con l'affidamento fatto da questa legge di poter assumere poi anche la quarta.

Ora io domando: perchè si vuol togliere a questi carabinieri la facoltà di poter prendere la quarta rafferma, che per me è come un diritto acquisito?

Sta in ciò la ragione del mio emendamento. Per quelli che non sono ancora in servizio si faccia ciò che si vuole, ma per quelli che si sono arruolati sotto il regime di questa legge del 1874, domando come si possa togliere loro la facoltà di prendere la quarta rafferma.

Voci. Ai voti! ai voti!

Voci a destra. Si dica la ragione almeno!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Corvetto, che rileggo. (*Vedi sopra*)

Coloro che approvano quest'emendamento sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Corvetto è respinto.)

Articolo 9, ora 8:

« Compiuta la terza rafferma con premio, i carabinieri reali possono ottenere di continuare nel servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno domandando di parlare, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 10, ora 9:

« La perdita del grado nei carabinieri reali non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Coloro che l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)